



Settore Servizi Sociali – Servizio casa, inclusione e assistenza economica

**BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DEL  
FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE  
Artt. 38 e 39 Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i. – ANNO 2022**

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1150 del 11/07/2022  
Determinazione Dirigenziale dell'Unione Terre d'Argine n. 799 del 07/09/2022

**ART. 1 – FINALITA'**

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

**Art. 2 – RISORSE ANNO 2022**

In ambito regionale, le risorse utilizzabili per finanziare le domande ammontano a €5.800.000,00 disponibili nel bilancio regionale anno 2022.

Con successivi atti, saranno inoltre destinate al finanziamento del presente bando le ulteriori risorse che saranno attribuite alla Regione Emilia Romagna a seguito del perfezionamento dell'iter di approvazione del D.M. di riparto delle risorse relative al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata del 06/07/2022, con previsione, a favore della Regione Emilia Romagna di un riparto pari a € 34.270.965,67.

Il riparto delle risorse disponibili a favore dei Comuni ed Unioni di Comuni capofila di distretto avverrà in misura proporzionale alle domande presentate al Comuni rispetto al numero di domande complessivamente raccolte in ambito regionale.

**Art. 3 – UTILIZZO DELLE RISORSE.**

Le risorse assegnate nell'anno 2022 saranno interamente utilizzate per finanziare le domande dell'anno 2022

**ART. 4 – BENEFICIARI**

Sono previste due categorie di beneficiari per le quali verranno formate due distinte graduatorie:

- nuclei familiari aventi ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell'attestazione emessa dall'Inps nell'anno 2022 compreso tra **€ 0,00 e € 17.154,00 - tipologia contributo graduatoria 1;**

- nuclei familiari aventi ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell'attestazione emessa da Inps nell'anno 2022 compreso tra **€ 0,00 e € 35.000,00 e con calo di reddito Irpef superiore al 25%**. Il calo del reddito Irpef deve essere autocertificato e comprovato mediante l'attestazione Isee corrente emessa dall'Inps nell'anno 2022 oppure, in assenza di un ISEE corrente, tramite il confronto dei redditi complessivi ai fini Irpef dei componenti il nucleo ISEE anni 2022 e 2021 – **tipologia contributo graduatoria 2.**

## **ART. 5 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

A seconda delle condizioni socio-lavorative dei richiedenti le domande ammesse saranno collocate in due graduatorie distinte :

### Graduatoria 1

Per i richiedenti con ISEE tra € 0,00 e € 17.154,00

### Graduatoria 2

Per i richiedenti con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 che e con calo di reddito Irpef superiore al 25%

All'interno delle due graduatorie le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale), ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE €0,00) ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

## **ART. 6 – REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO**

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A1) Cittadinanza italiana;

*oppure*

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

*oppure*

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

B) Residenza in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione Terre d'Argine (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera) nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione;

C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato

*Oppure*

C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita.

D) Valore ISEE **ordinario oppure corrente** per l'anno 2022 non superiore ad € 17.154,00 (graduatoria 1) oppure a € 35.000,00 (graduatoria 2) con calo di reddito Irpef superiore al 25%

## ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- avere ricevuto nel medesimo anno 2022 la concessione di un contributo del Fondo per l'”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
- avere ricevuto nel medesimo anno 2022 la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- avere ricevuto nel corso dell’anno 2022 la concessione di un contributo del Programma regionale per la “Rinegoziazione dei contratti di locazione” di cui alla DGR n. 1275/2021 e successive modifiche.
- essere assegnatario, al momento della presentazione della domanda, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, limitatamente alle domande per la Graduatoria 1.

I contributi del presente Bando non sono altresì cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque , interloquiscono con l’ INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate.

## ART. 8 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Il contributo massimo concedibile è pari a n. 3 mensilità del canone per un importo comunque non superiore a **€ 1.500,00**.

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello utilizzato per la dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Alle graduatorie saranno destinate le seguenti risorse complessive:

Graduatoria 1) – 40% delle risorse disponibili;

Graduatoria 2) – 60% delle risorse disponibili;

L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo le graduatorie, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, per cui alcune domande, pur in condizione di ammissibilità, potranno non essere finanziate.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano in eccesso rispetto al fabbisogno della graduatoria, la quota residua sarà immediatamente utilizzata per l’altra graduatoria.

Il contributo è di norma erogato al richiedente. Tuttavia, è possibile liquidare il contributo al proprietario qualora il beneficiario ne abbia fatto espressa richiesta oppure, in caso di morosità a sanatoria della morosità stessa, anche tramite l'associazione delle proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

## **ART. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di contributo dovrà essere presentata tramite piattaforma regionale online a partire dalle ore **12:00 del 15 settembre 2022 e fino alle ore 12:00 del giorno 21 ottobre 2022** raggiungibile dalla pagina:

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative>

La piattaforma consente la compilazione e presentazione della domanda da parte del cittadino tramite SPID/CNS/CIE.

La domanda può essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo ISEE, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora o domicilio nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.

L'erogazione del contributo può avvenire solo su conto corrente bancario o postale italiano. Pertanto, il soggetto che presenta la domanda, ovvero il proprietario dell'alloggio qualora venga richiesta la liquidazione direttamente a quest'ultimo, deve essere intestatario di un conto corrente bancario o postale in Italia.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare ISEE.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari ISEE, ciascun nucleo può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

Durante il periodo di apertura del Bando è possibile rivolgersi per informazioni allo Sportello sociale Tel. 059/8635287 - [servizisocialicarpi@terredargine.it](mailto:servizisocialicarpi@terredargine.it)

Per avere un sostegno nella compilazione della propria domanda i cittadini potranno anche rivolgersi ad una serie di organizzazioni private, appositamente accreditate in Regione Emilia Romagna il cui elenco è raggiungibile dalla pagina <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative>

## **ART. 10 – ALTRE DISPOSIZIONI E CONTROLLI.**

L'Unione Terre d'Argine, tramite i propri uffici, comunicherà ai beneficiari l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo

stesso. Potranno essere presentate eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione.

Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

L'Unione Terre d'Argine effettuerà i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Tali controlli sono eseguiti, di norma, dopo la concessione del contributo.

Saranno sottoposte ad ulteriori controlli quelle domande che presentano un valore ISEE inadatto a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell'applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, l'Unione, prima della erogazione del contributo, accerta preliminarmente che i Servizi sociali Territoriali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo familiare;

nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà socio-economica di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), l'Unione, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dal Servizio Sociale Territoriale.

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

#### **ART. 11 – PRIVACY**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dal 25.05.2018 del Regolamento Europeo 2016/679 Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. n. 431/1998 e di cui alla presente deliberazione e per finalità di tipo socio – assistenziale.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

L'interessato può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”: <http://www.garanteprivacy.it/>

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Unione Terre d'Argine nel Comune di residenza. Per ricevere l'informativa estesa rivolgersi all'URP

La titolarità del trattamento dei dati spetta all'Unione Terre d'Argine, la responsabilità al Dirigente del Servizio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento a quanto indicato nella citata deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 1150 del 11/07/2022.

Carpi, *data firma digitale*

IL DIRIGENTE SOSTITUTO

Dott. Francesco Scaringella